

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 345 del 23 GIU. 2011

STRUTTURA PROPONENTE: Area Dipartimentale Gestione e Sviluppo Risorse Umane - U.O.C. Formazione

PROPOSTA N. 94/c DEL 26 MAG. 2011

Oggetto: Approvazione del Regolamento aziendale attuativo della disciplina inerente i rapporti convenzionali e le attività delle Organizzazioni di volontariato operanti presso le strutture dell'Azienda USL di Latina di cui alla L. n.266/91, L.R. n.29/93

Dr.ssa Adele Giudice
Adele Giudice
 Estensore

Dott. Renato Sponzilli
 Il Direttore Generale *F.to*

Parere del Direttore Amministrativo Aziendale

Favorevole

Non Favorevole
 (Con motivazioni allegate al presente atto)

Firma: Dott. Ulderico Rossi *F.to*

Data 20.06.2011

Parere del Direttore Sanitario Aziendale

Favorevole

Non Favorevole
 (Con motivazioni allegate al presente atto)

Firma: Dott. Ennio Cassetta *F.to*

Data: 20.06.2011

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso

- NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.
 COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce di conto economico su cui si imputa la spesa: _____ *F.to*

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget _____

IL RESPONSABILE
 U.O.C. BILANCIO E AREA DIPARTIMENTALE
 GESTIONE RISORSE
 ECONOMICO - FINANZIARIE
 (Dr. Mario Falcone)

Data: 27 MAG. 2011

Firma: *F.to*

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 2, dell'Intesa Stato - Regioni del 23.03.2005, attesta che:

- la spesa è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per esigenze di natura straordinaria;
 trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico servizio, la cui spesa non è prevista nel budget aziendale.

Firma: _____

Data: _____

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del procedimento:

Dr.ssa Adele Giudice
 Data: 25 MAG. 2011

Firma: *Adele Giudice*

Il Direttore UOC Formazione
 Dott. Mario Esposito 25 MAG. 2011

Firma: *Mario Esposito*

AREA DIPARTIMENTALE GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
DIRETTORE UOC Formazione

Oggetto: Approvazione del Regolamento aziendale attuativo della disciplina inerente i rapporti convenzionali e le attività delle Organizzazioni di volontariato operanti presso le strutture dell'Azienda USL di Latina di cui alla L. n.266/91, L.R. n.29/93

Premesso che nell'Azienda USL di Latina sono presenti Organizzazioni di Volontariato che operano e/ o che intendono operare nelle varie strutture Aziendali

Rilevata la necessità di approvare un Regolamento aziendale che disciplini specificatamente gli ambiti e le modalità della collaborazione tra la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici sub regionali, ivi comprese le Aziende Sanitarie Locali e le Organizzazioni di Volontariato "e che le autorizzi a svolgere la loro attività di carattere sociale, civile e culturale nelle strutture dell'Azienda USL Latina

Vista la Legge 11/8/91.n.266 "Legge quadro sul volontariato"

Vista la Legge Regionale 10 marzo 1998 n.2- Regolamento Regionale ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale 29.6.'93 n.29 concernente "Disciplina delle attività di volontariato nella Regione Lazio"

Visto il D.Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Visti gli articoli 4 co..2, 7 co..3, 8 della Legge 266/91, gli articoli 1, 3, 6, 11 co. 1 della L.R. 29/93 che disciplinano il rapporto convenzionale e le attività di Volontariato

Rilevato :

- che la Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere socio-sanitario, civile e culturale,
- che la Regione Lazio con la succitata legge 28.6.93 n.29 ha inteso incentivare lo sviluppo delle Organizzazioni di volontariato, salvaguardando l'autonomia, riconoscendo e favorendo la loro attività come libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico per il conseguimento delle attività di carattere sociale, civile e culturale nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale sociale,
- che ai fini della predetta Legge Regionale n.29/93 si considerano finalità sociali, civili, culturali quelle attinenti a:
 1. il miglioramento della qualità di vita;
 2. la promozione dei diritti della persona;
 3. la tutela del diritto alla salute;
 4. il superamento dell'emarginazione attraverso la promozione e la rimozione di situazioni di bisogno;
 5. la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, della natura;
 6. la tutela e la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse

Considerato che le attività svolte dalle Associazioni di volontariato devono essere di assoluta sussidiarietà e mera collaborazione, mai sostitutiva di mansioni aventi contenuto professionale proprie dell'Azienda

Ritenuto: di dover stabilire le modalità, i requisiti ed i criteri di priorità ai fini dell'attivazione del rapporto convenzionale ivi comprese cause e modalità della sua risoluzione;
- di dover individuare il responsabile dell'Organizzazione di volontariato, in merito alla programmazione, alle modalità di erogazione delle predette attività, agli obblighi dei volontari;
-di dover individuare i referenti delle Direzioni di Distretto e di Presidi Ospedalieri, per gli aspetti prettamente operativi della collaborazione e per la verifica e il controllo delle attività medesime.

PROPONE

Per i motivi di cui in premessa,

1. di adottare il Regolamento Aziendale attuativo della disciplina inerente i rapporti convenzionali e le attività delle Organizzazioni di Volontariato, legge n.266/91 e L.R. n.29/93 presso le Strutture dell'Azienda USL di Latina che forma parte integrante e sostanziale del presente atto .
2. di recepire e rendere uniforme sull'intero territorio Aziendale l'applicazione del succitato Regolamento Aziendale
3. di dare la più ampia informazione del presente atto deliberativo
4. di dare atto che le Convenzioni con le Associazioni di Volontariato saranno redatte in conformità al presente Regolamento Aziendale
5. di provvedere all'istituzione del Registro Aziendale delle Associazioni operanti presso le Strutture Ospedaliere e Territoriali dell'Azienda, sottoposto ogni anno a revisione periodica, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato da parte delle Organizzazioni iscritte.
6. di dare mandato alla U.O.C. Formazione alla gestione del Registro Aziendale delle Associazioni, nonché a procedere agli atti inerenti l'istruttoria e l'iter amministrativo ai fini del rapporto convenzionale, ricevuta dalla Direzione Aziendale la documentazione relativa alla richiesta di Convenzione, conforme ai requisiti e modalità prestabiliti.
7. di ritenere quale Responsabile delle attività del Volontariato il Responsabile Legale della medesima organizzazione
8. di dare mandato ai rispettivi Direttori di Distretto e di Presidio Ospedaliero, di assicurare il rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla convenzione e di segnalare al Direttore Generale. eventuali comportamenti anomali, di esprimere parere sulla qualità, quantità, e convenienza delle prestazioni, per eventuale rinnovo dei rapporti convenzionali

Il Direttore
U.O.C Formazione
Dr. Mario Esposito

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta del Direttore U.O.C Formazione
ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario Aziendale

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento Aziendale attuativo della disciplina inerente i rapporti convenzionali e le attività delle Organizzazioni di Volontariato, legge n.266/91 e L.R. n.29/93 presso le Strutture dell'Azienda USL di Latina che forma parte integrante e sostanziale del presente atto .
2. di recepire e rendere uniforme sull'intero territorio Aziendale l'applicazione del succitato Regolamento Aziendale
3. di dare la più ampia informazione del presente atto deliberativo
4. di dare atto che le Convenzioni con le Associazioni di Volontariato saranno redatte in conformità al presente Regolamento Aziendale
5. di provvedere all'istituzione del Registro Aziendale delle Associazioni operanti presso le Strutture Ospedaliere e Territoriali dell'Azienda, sottoposto ogni anno a revisione periodica, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato da parte delle Organizzazioni iscritte.
6. di dare mandato alla U.O.C. Formazione alla gestione del Registro Aziendale delle Associazioni, nonché a procedere agli atti inerenti l'istruttoria e l'iter amministrativo ai fini del rapporto convenzionale, ricevuta dalla Direzione Aziendale la documentazione relativa alla richiesta di Convenzione, conforme ai requisiti e modalità prestabiliti.
7. di ritenere quale Responsabile delle attività del Volontariato il Responsabile Legale della medesima organizzazione
8. di dare mandato ai rispettivi Direttori di Distretto e di Presidio Ospedaliero, di assicurare il rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla convenzione e di segnalare al Direttore Generale eventuali comportamenti anomali, di esprimere parere sulla qualità, quantità e convenienza delle prestazioni, per eventuale rinnovo dei rapporti convenzionali

Il Direttore Generale
Dott. Renato Sponzilli



Azienda
Unità Sanitaria Locale
Latina



REGIONE
LAZIO

REGOLAMENTO AZIENDALE

Iscrizione al Registro delle Associazioni di Volontariato

Terzo Settore

DISCIPLINA IN MATERIA DI RAPPORTI CONVENZIONALI E LE ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA USL DI LATINA DI CUI ALLA L.n.266/91 E L.R. n.29/93



Art. 1 Finalità ed oggetto

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività di volontariato in nome e per conto di Enti a supporto delle attività assistenziali delle Strutture Sanitarie dell'Azienda USL Latina. Tali attività possono essere consentite esclusivamente sulla base **del necessario apposito convenzionamento con questa Azienda**, previsto dalla Legge-quadro n. 266/91 nonché dalla Legge Regionale n. 29/93, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano e stabiliscono specificatamente, gli ambiti e modalità della collaborazione tra la “ Regione, gli enti locali e gli altri Enti Pubblici sub regionali, ivi comprese le Aziende Sanitarie Locali” e le “ Organizzazioni di Volontariato” per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale (art. 11, co.1, L.R. n.29/93)

Si ribadisce che l'attività svolta dalle Associazioni di Volontariato deve essere di assoluta sussidiarietà e mera collaborazione, **mai sostitutiva di mansioni aventi contenuto professionale proprie dell'Azienda.**

Art. 2 Attività di volontariato

Ai fini del presente Regolamento sono presi in considerazione gli organismi in forma associativa, liberamente costituiti allo scopo di perseguire finalità coerenti con i principi sanciti nella legislazione statale e regionale, che operano in ambito societario.

Nell'Atto Costitutivo e nello Statuto, oltre a quanto previsto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche delle Associazioni, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti, così come disposto dall'art.3, co.3, della L.n.266/91.

E' considerata "Organizzazione di Volontariato" ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui ai commi precedenti che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art.3 Registro delle Associazioni

L' Azienda ASL Latina con il presente Regolamento provvede all'istituzione del Registro delle Associazioni operanti nell'ambito delle Strutture Ospedaliere e Territoriali dell' Azienda in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 2 e costituite da almeno 1 anno rispetto alla data della domanda di iscrizione.

Il Registro, tenuto a cura della UOC Formazione, verrà sottoposto a revisione periodica, di regola entro il 31.12. di ogni anno, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell' attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte.

Art.4 Modalità di iscrizione del Registro delle Associazioni

L'iscrizione al Registro delle Associazioni avviene con Deliberazione della Direzione Generale previa presentazione di apposita domanda avanzata dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi (6 mesi) nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato presso la Regione Lazio di cui all'art.3 della L.R. n. 29 del 28.06.1993 e s.m.i. che dimostrino attitudine e capacità operative in relazione all'attività da svolgere e stipula di apposita Convenzione

La domanda di iscrizione al registro, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell' Associazione, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo dell' Azienda, indirizzata al Direttore Generale, e deve contenere i seguenti dati:

- a) Le generalità complete del firmatario con indicazione della carica rivestita
- b) La denominazione dell' associazione
- c) La data della costituzione
- d) La sede di riferimento nel territorio aziendale
- e) Finalità dell' Associazione
- f) Il numero dei soci o degli iscritti sul territorio aziendale
- g) Indicazione dell'appartenenza o meno ad organismi sovra comunali/Nazionale, Regionali, Provinciali ecc ..) illustrando in tal caso l'organizzazione nel territorio
- h) Convenzioni o progetti in corso con l' Asl
- i) Progetto di esplicazione delle attività, recante l'individuazione delle **attività** e delle **prestazioni di volontariato** da espletare nell'ambito dell' Azienda USL Latina con indicazione dello specifico **settore** di intervento in conformità alle finalità contenute nello Statuto associativo, tenuto conto che, ovviamente, l'attività di volontariato, mai sostitutiva di mansioni aventi contenuto professionale proprie dell' Azienda (art. 1, co. 1 L.R. 29/93) e di

assoluta sussidiarietà e di collaborazione per mansioni complementari e di supporto ai malati. In tale documento dovrà essere indicato il contingente delle unità complessive dei volontari da convenzionare, con esatta indicazione nominativa, numerica e professionale degli stessi (fatti salvi i successivi adeguamenti nominativi in corso di vigenza del rapporto entro, comunque, il limite numerico convenzionato), individuando, altresì, l'unità designata quale Responsabile del gruppo. L' Azienda si riserva la facoltà di acquisire copia dei titoli professionali dei volontari utilizzati per particolari prestazioni in tutti i casi in cui lo ritenga necessario. Nel predetto Progetto dovrà essere, altresì, indicata la proposta dell'articolazione delle attività indicando giorni ed orario delle stesse. Resta inteso che tale proposta dovrà essere validata dal Direttore Medico di Presidio/Distretto e dal Direttore della UOC interessata.

Alla domanda di iscrizione nel Registro devono essere allegati:

1. Atto costitutivo o accordo degli aderenti; in forma di atto pubblico e/o scrittura privata registrata
2. Statuto o regolamento; in forma di atto pubblico e/o scrittura privata registrata
3. Relazione sull' attività svolta
4. Bilancio rendiconto.

Art.5 Modalità di attivazione del reparto convenzionale

Il rapporto convenzionale viene attivato secondo la seguente procedura:

- Il rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato formalizza la richiesta di attivazione della Convenzione al Direttore Generale dell'Azienda ASL Latina, indicando:
 1. il settore specifico di intervento
 2. la Struttura Aziendale (Ospedale, Distretto, Dipartimento, Unità Operativa) presso la quale intende prestare l'attività di volontariato
 3. il numero e la data di iscrizione al "Registro regionale delle organizzazioni di volontariato"
 4. Indicazione dell'importo annuo pro-capite del rimborso, a carico dell'Azienda, riferito agli oneri economici derivanti dalla copertura assicurativa da assumere direttamente da parte dell' Associazione per i volontari di cui al contingente utilizzato per l' espletamento delle attività indica in Convenzione
- L'U.O.C. Formazione ricevuta la documentazione di cui sopra dalla Direzione Aziendale, avvia, l'istruttoria ed il seguente iter amministrativo:
 - Acquisisce i pareri del Direttore del Presidio/Distretto interessato e del Direttore della UOC di destinazione dell'attività di volontariato, ai quali compete la previa individuazione delle aree di intervento e delle complessive esigenze cui far fronte.
 - verifica la documentazione ricevuta, nonché l'iscrizione al Registro Regionale dell'organizzazione richiedente;
 - predisporre la bozza di Convenzione in base allo schema allegato al presente Regolamento (All.A);
 - Acquisire la condivisione della bozza di Convenzione da parte dell'organizzazione di Volontariato;
 - predisporre l'atto deliberativo di approvazione della bozza di Convenzione
 - Propone l'atto deliberativo richiamato al punto precedente dalla Direzione Aziendale
 - Adottato l'atto deliberativo, provvede a predisporre quanto necessario per la sottoscrizione della Convenzione, sottoponendola prima all'Organizzazione di Volontariato e successivamente al Direttore Generale dell'Azienda.

- Provvede alla Registrazione dell' Atto Convenzionale nel Repertorio Aziendale ed alla sua conservazione.
- Trasmette copia della Convenzione nonché del relativo atto deliberativo di approvazione ai seguenti destinatari:
 - ✓ Direttore Medico del Presidio/Distretto destinatario dell' attività di volontariato .
 - ✓ Direttore della UOC destinataria ove verranno rese le attività
 - ✓ Organizzazione di Volontariato
 - ✓ Responsabile delle professioni Sanitarie
 - ✓ UOC Servizio Prevenzione e Protezione
 - ✓ Ufficio Relazioni con il Pubblico

E' fatto assoluto divieto a tutti i Dirigenti dell' Azienda di concedere autorizzazioni/nulla-osta, rilasciare attestazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate dal presente Regolamento.

Art.6 Requisiti e criteri di priorità

I requisiti che danno titolo di priorità ai fini della scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula delle Convenzioni con la ASL Latina sono i seguenti:

1. Specifica competenza, esperienza e professionalità nel settore oggetto di convenzione, valutata anche con riferimento alla qualificazione professionale dei volontari;
2. Disponibilità da parte dell'organizzazione di strutture e servizi idonei ed adeguati ad assicurare lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione.

Alle Organizzazioni di volontariato, in possesso dei requisiti di cui al co.1 del presente articolo, sono attribuiti titoli di priorità secondo i seguenti criteri:

- a) Attivazione di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento
- b) Collocazione della sede dell' organizzazione nel territorio di competenza del Presidio/Distretto destinatario delle prestazioni
- c) Quantità e qualità delle prestazioni analoghe erogate in esperienze precedenti, comprovata da attestati rilasciati dagli Enti destinatari delle stesse.

L'attività convenzionata deve essere svolta direttamente, attraverso i volontari indicati, e non può essere oggetto di affidamento a terzi.

Art.7 Durata della Convenzione

I rapporto nascente dalla Convenzione stipulata tra l'Organizzazione di Volontariato e l'Azienda ASL Latina ha durata di 3 anni e cessa naturalmente alla sua scadenza senza necessità di formali disdette.

Alla scadenza del terzo anno la Convenzione, ricorrendone le condizioni, potrà essere rinnovata per uguale periodo, previa adozione di un formale provvedimento da parte dell' Azienda USL Latina. E' escluso il tacito rinnovo della Convenzione scaduta.

Art. 8 Obblighi dell'azienda ASL Latina

L' Azienda ASL Latina si impegna a mettere a disposizione delle Organizzazioni di Volontariato **unicamente** i locali necessari per l'espletamento delle attività. In nessun caso tali locali dovranno essere considerati ad uso esclusivo delle Organizzazioni di Volontariato.

L' Azienda USL Latina assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008, provvedendo in particolare:

- ❖ Alla valutazione dei rischi attinenti alle attività svolte in Azienda dai volontari
- ❖ .All'informazione in relazione ai rischi evidenziati
- ❖ All'attuazione di misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati

Art. 9 Coperture assicurative

Posto che, in ottemperanza all'art. 4 della Legge n. 266/'91, le Organizzazioni di Volontariato devono aver assicurato i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, si conviene che, l'Azienda USL di Latina si impegni ad estendere la polizza assicurativa, stipulata per i propri dipendenti, a tutto il personale volontario operante nelle attività indicate nella convenzione.

Le Organizzazioni di Volontariato hanno l'obbligo, su richiesta, alla fine di ogni annualità assicurativa, di comunicare il numero dei volontari impegnati nelle strutture dell'Azienda durante l'anno.

Art. 10 Modalità di erogazione delle prestazioni volontarie

Le prestazioni devono essere erogate dal volontario in conformità alle finalità dell'Organizzazione di Volontariato contenute nella Statuto presentato all'atto della domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e nel rispetto della Convenzione stipulata con l' ASL Latina.

Le prestazioni rese dalle organizzazioni di Volontariato devono essere caratterizzate da una continuità operativa e non possono essere rese attività estemporanee.

Il volontario dovrà svolgere esclusivamente attività di supporto, nel caso in cui tali attività siano di carattere sanitario, le stesse possono essere svolte solo in presenza di titoli, requisiti e abilitazione. Le Organizzazioni di Volontariato devono formalmente prevedere nei singoli statuti l'assunzione di responsabilità relative a tutte le prestazioni sia assistenziali che di tipo sanitario, svolte dai singoli volontari

Il volontario deve operare esclusivamente nell'ambito del settore di intervento per il quale l'organizzazione di Volontariato ha ottenuto l'iscrizione. In particolare il singolo volontario deve fornire esclusivamente le prestazioni affidategli. L'Organizzazione di Volontariato risponde dei singoli operatori.

Il volontario deve essere immediatamente riconoscibile rispetto al resto del personale operante nella Struttura presso la quale presta la propria attività. A tal proposito esso dovrà:

- indossare apposita divisa di colore e foggia diversa da quella utilizzata da tutti gli altri operatori dell' Azienda
- esibire apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato dall'Organizzazione di appartenenza, che contenga la denominazione dell'Organizzazione, la dicitura "volontario", il numero identificativo e la fotografia
- indossare una fascia riportante la scritta "volontario".

Il volontario è tenuto all'osservanza di un comportamento volto a garantire, in via prioritaria, il rispetto della dignità e della riservatezza dell'utente. L'Organizzazione si impegna a promuovere attività di formazione sulle predette regole comportamentali e a vigilare sul rispetto delle stesse.

I volontari dovranno rispettare le disposizioni vigenti presso la UOC di destinazione.

La presenza dei volontari presso la UOC verrà accertata mediante un "Registro presenze" sul quale il volontario dovrà indicare, di volta in volta, la data, il nome, l'ora di entrata e di uscita ed apporre la propria firma.

Art. 10 Obblighi dei volontari, cause e modalità di sua risoluzione

Nell'espletamento della propria attività il "volontario" è tenuto:

- al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti
- ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, intrattenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio
- ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle attività svolte
- a rispettare le disposizioni impartite dai Direttori delle UOC interessate e dai Direttori Medici dei Presidi/Distretti, per quanto di rispettiva competenza, ed operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale aziendale e con i destinatari del servizio
- ad intrattenere con il personale sanitario in servizio presso la UOC di destinazione un efficace flusso di informazioni sulle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti
- ad accettare incondizionatamente le regole organizzative dell' Azienda
- ad apporre la firma di presenza nell'apposito registro
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze acquisite durante la frequenza
- a tenere un comportamento corretto verso il personale e i beni dell' Azienda e indossare la divisa di cui al precedente art. 7

Il rapporto convenzionale si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione dell' Azienda ASL Latina comunicata all'Organizzazione di volontariato con lettera A.R. a firma del Direttore Generale, in caso di:

1. gravi e reiterate interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate
2. venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti da parte dell'Organizzazione di volontariato

La Convenzione decade automaticamente:

- a) se nel corso della sua durata l'Organizzazione per qualsiasi motivo venga _cancellata dal Registro Regionale istituito ai sensi della L. 266/91.
- b) Se l'Organizzazione non assolve all'onere formativo dei propri volontari

L'Organizzazione di volontariato ha facoltà di recesso, salvo preavviso di almeno 60 giorni da comunicare con lettera A.R. a firma del Rappresentante Legale.

L' Azienda si riserva la facoltà di ridurre, modificare o interrompere il servizio in qualsiasi momento in caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa sanitaria.

Art. 11 Norme di tutela per il volontario

Pur nella considerazione che l'eventuale possibilità di esposizione ad agenti biologici dei volontari indicati, va ritenuta di tipo generico e paragonabile a quello del pubblico che accede a vario titolo nella Struttura Sanitaria, si prevedono le seguenti azioni di tutela per il volontario:

- a) l'organizzazione di volontariato, su richiesta del Direttore della Struttura destinataria delle attività, dovrà dimostrare, per il tramite del Rappresentante legale, che i volontari sono stati sottoposti a formazione, qualificazione ed aggiornamento come contemplato dall'art. 6 della L. R. n. 29/93;
- b) e' fatto in ogni caso divieto al volontario di:
 - accedere per qualsiasi motivo nelle aree segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
 - assistere in qualsiasi forma il paziente sottoposto ad indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Dovrà essere cura del Direttore della UOC destinataria delle attività, o del Coordinatore Infermieristico, informare il volontario della presenza di individuo iniettato con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.

Art 12 Verifica e controllo delle attività

Le attività di volontariato dovranno essere programmate dai Capi-gruppo delle Organizzazioni di volontariato convenzionate sulla base di una necessaria previa intesa con la Direzione Sanitaria e con i Direttori delle UU.OO.CC. interessate.

I contatti tra le parti, sia con riferimento alle necessarie previe intese per la citata programmazione, sia con riferimento agli aspetti più strettamente operativi della collaborazione e della reciproca informazione, sono tenuti, per conto dell' Azienda, direttamente dalla Direzione Sanitaria del Presidio/Distretto interessato dalle attività.

La Direzione Sanitaria, anche tramite i Direttori delle UU.OO.CC. interessate, assicura il rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla Convenzione, segnalando immediatamente al Direttore degli eventuali comportamenti anomali.

Al fine del controllo e della verifica dei risultati della collaborazione, Il Direttore Sanitario, anche sulla base delle dichiarazioni acquisite dai citati responsabili delle Strutture assistenziali in cui operano i volontari, formulerà periodicamente, e comunque entro il mese precedente la scadenza della Convenzione, un parere sulla qualità, convenienza ed opportunità delle prestazioni oggetto della Convenzione. **Il suddetto parere sulla qualità, quantità, opportunità e convenienza delle prestazioni, e necessario anche al fine dell'eventuale rinnovo dei rapporti convenzionali.**

Art. 13 Tutela della riservatezza degli utenti

L'Organizzazione di volontariato e i propri aderenti, che per motivi connessi all'espletamento del servizio oggetto di Convenzione trattino dati personali degli assistiti, specie se idonei a rilevare lo stato di salute, sono tenuti ad osservare tutte le regole stabilite dall' Azienda per il personale interno.

Su formale delega del Rappresentante legale dell'Organizzazione di volontariato (i singoli volontari sono individuati inerentemente al trattamento dei dati personali e sensibili, quali "incaricati")

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione del provvedimento di recepimento.

Si intende abrogata qualsiasi altra disposizione emanata dall' Azienda in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 15 Foro competenze

Per ogni controversia dovesse insorgere tra l'Organizzazione di Volontariato e l'Azienda la competenza esclusiva è del Foro di Latina.

Art. 16 Oneri e spese

Ai sensi dell' art. 8 della L. 266/91:

- a) le Convenzioni stipulate sono esenti dall'imposta di bollo e di registro
- b) le prestazioni che ne formano oggetto non si considerano prestazioni di servizi

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Renato SPONZILLI

PUBBLICAZIONE

Copia della presente DELIBERA è stata pubblicata all'Albo on-line

Istituito sul sito www.asl.latina.it dal

al

da 23 GIU 2011 a 08 LUG 2011

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO INCARICATO



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Copia della presente è stata trasmessa alla Regione Lazio in data _____

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Intesa Stato - Regioni del 23.03.2005

IL FUNZIONARIO INCARICATO